

N. R.G. 283/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE LAVORO**

**Repubblica Italia
In nome del Popolo Italiano**

DECRETO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Luisa Rotolo, nel procedimento promosso con ricorso *ex art.28 L.300/70* da:

GILDA UNAMS (C.F. 97688920152), nella persona del coordinatore provinciale Valeria Ammenti, con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Porta;

- ricorrente -

contro

I.I.S. CARLO EMILIO GADDA (C.F. 83010560155), nella persona del dirigente scolastico pro-tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, nella persona del Ministro pro-tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

USR LOMBARDIA (C.F. 97254200153), nella persona del dirigente pro-tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

ATP MILANO (C.F. 80099830152), nella persona del dirigente pro-tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

- convenuti -

sciogliendo la riserva del 15/7/2020 osserva quanto segue.

L'organizzazione sindacale *GILDA UNAMS* denuncia come antisindacali le condotte esposte nei paragrafi 1-5 della parte in fatto. Oggetto del presente giudizio, dunque, saranno esclusivamente tali condotte.

In via preliminare va evidenziata l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancanza di attualità delle condotte lamentate, nonché per violazione dell'art.125 c.p.c.

1) Sussiste l'attualità delle condotte denunciate.

Il solo esaurirsi della lamentata azione del datore di lavoro, infatti, non può precludere l'intervento del giudice volto alla cessazione degli effetti lesivi prodotti, qualora questi risultino tuttora persistenti ed idonei a ledere interessi comunque riconducibili all'O.S. "... *In altri termini, il procedimento di repressione dell'attività*



antisindacale richiede necessariamente l'attualità della condotta o presuppone che siano ancora in atto i suoi effetti lesivi della libertà ed attività del sindacato ..."
(Cass. n.1684/03 in motivazione; cfr. Cass. n.1386/19, 3837/16, 23038/10 ed altre).

Nel caso di specie non può negarsi che, qualora con le condotte denunciate il dirigente scolastico abbia posto in essere varie condotte antisindacali, i lamentati effetti lesivi all'immagine ed alla credibilità della ricorrente siano ancora perduranti e, conseguentemente, legittimano quest'ultima ad agire in giudizio.

2) Assolutamente pretestuosa è l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art.125 c.p.c., in quanto nel ricorso di ben 29 pagine sono descritte puntualmente le condotte ritenute antisindacali, le norme legali o pattizie ritenute violate, gli effetti lesivi per il sindacato riconducibili a tali condotte, nonché le domande conclusionali.

A)

La ricorrente allega, tra l'altro, che l'11/12/19 il dirigente scolastico Salvatore Ciaravolo irrompeva nell'aula dove si stava svolgendo l'assemblea dei lavoratori e rivolgeva lo sguardo alla platea, puntando il dito indice verso i numerosi astanti (circa 30), enfatizzando il gesto della "conta" dei docenti presenti e palesando con accenni e brevi richiami il riconoscimento di alcuni professori. Pur non interloquendo il predetto sugli argomenti all'ordine del giorno, tale condotta avrebbe determinato un *metus* in capo ai lavoratori presenti, con conseguente violazione dell'art.23 CCNL, che non riconosce al D.S. alcun potere di intromissione (*"I soggetti che nell'Amministrazione operano coi poteri del privato datore di lavoro - ad esempio il Dirigente scolastico (Preside) negli Istituti scolastici - non possono partecipare all'assemblea indetta per il personale del comparto se non specificatamente invitati."*, Nota Aran 27/5/04-prot.4260), bensì solo una funzione di facilitatore relativamente ai diritti di informazione e partecipazione all'assemblea.

La resistente sul punto ha confermato che il D.S. entrava nell'aula dove si teneva l'assemblea, ma soltanto per qualche secondo, ai fini di salutare e presentarsi alle relatrici, salutare i partecipanti e fornire delle informazioni in caso di necessità di materiale. Evidenzia la predetta che se la finalità della lamentata irruzione fosse stata quella di controllare i partecipanti avrebbe potuto individuare questi ultimi dal foglio adesioni agli atti della scuola.

Ebbene, come evidenziato dalla ricorrente l'assemblea dei lavoratori costituisce il luogo di esternazione delle questione e delle problematiche dei lavoratori, nonché il luogo della formazione ed esplicitazione della volontà degli stessi in senso collettivo.

Il dirigente scolastico al fine di assicurare lo svolgimento sereno dell'assemblea dei lavoratori poteva benissimo salutare le relatrici alla fine dell'assemblea o prima che questa iniziasse e, così, rispettare la nota Aran sopra citata. Pur trattandosi di una presenza di pochi minuti, la stessa appare comunque idonea a determinare in capo ai lavoratori presenti un *metus*, con conseguente natura antisindacale.



B)

Lamenta la sigla ricorrente che l'avvio della contrattazione tra RSU/Dirigente Scolastico avveniva in ritardo e la convocazione delle OO.SS. era formalmente scorretta, riportando solo l'indirizzo di una delle sigle SOA (Strutture Organizzative Autonome) [gildamilano1@gmail.com] e non riportando l'esatta denominazione della Federazione GILDA-UNAMS, deducibile dal frontespizio del CCNL, e il corrispondente indirizzo e-mail fgumilano@gilda-unams.it.

La resistente ha documentato (doc.1) che la contrattazione d'Istituto per l'a.s. 2019/20 veniva attivata dal D.S. con comunicazione del 9/9/19, comunicazione inviata alle RSU e alle OO.SS., compresa la ricorrente. Inoltre, come dedotto dalla convenuta nel sito dell'organizzazione sindacale ricorrente è indicato come unico indirizzo mail disponibile "gildamilano1@gmail.com", esattamente quello indicato nella comunicazione del 9 settembre citata, indirizzo riportato anche in altre comunicazioni inviate dalla sigla alla scuola (es. doc.ti 6 e 7 ric.). Tuttavia, la ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che il 27/11/17 veniva comunicato il nuovo recapito e-mail per le comunicazioni sindacali riferite alla federazione "fgumilano@gilda-unams.it" (doc.21), documento di cui la parte resistente non ha contestato la ricezione e la conoscenza.

Sicuramente le comunicazioni destinate ad un indirizzo errato non hanno consentito alla ricorrente di esercitare il proprio diritto partecipativo alla negoziazione.

Pur a voler ritenere che l'utilizzo in più occasioni di un indirizzo errato non avesse una finalità ostativa, ma fosse solo il frutto di un mero errore, come rilevato dall'istante ciò che va censurato è il diniego del D.S. a che la contrattazione fosse riportata al suo inizio, permettendo così al sindacato l'effettiva e fattiva partecipazione alle trattative. La condotta esaminata, dunque, è antisindacale.

C)

Lamenta la ricorrente che presso l'Istituto Gadda non veniva regolarmente approvato il Piano Annuale delle attività funzionali personale docente per l'a.s. 2019/20 e i conseguenti impegni del personale docente (doc.6), con violazione dell'art.28 CCNL 2006-2009 espressamente richiamato dal CCNL 2016-2018, nonché dell'art.4, co.4, per omessa informativa nei confronti dell'O.S. rispetto al piano.

La parte resistente in merito deduce che il menzionato piano veniva deliberato regolarmente nella seduta del collegio docenti del 10/9/19, mentre il 13/9/19 il D.S. stabiliva con la circolare n.24 la calendarizzazione degli impegni relativi alle attività collegiali del personale docente (doc.ti 2 e 3 conv.).

È rimasta incontestata l'allegazione che tale piano veniva pubblicato nel sito e diffuso alle OO.SS. tramite la RSU.

Pertanto, dagli atti di causa risulta che il D.S., competente per l'approvazione del piano annuale in esame, abbia rispettato il tempo di attivazione (prima dell'inizio delle lezioni) e vi sia stata la deliberazione dell'organo collegiale, nonché l'informativa alle OO.SS..



D)

Con determina dell'1/10/19 n.258 (doc.8) l'organizzazione Gilda deduce che veniva attivata la procedura di selezione, affido e stipula, di contratti con esperti esterni, senza offrire ai docenti della Scuola una preventiva informazione al fine di consentire agli stessi di manifestare la propria disponibilità all'incarico in violazione della L.190/2012, incarico (servizio sportello di ascolto) poi assegnato alla risorsa esterna dott.ssa Teruzzi; su tali fatti veniva inviata solo una parziale e omissiva informazione alla TAS prof.ssa Angela Barbuto e alla GILDA stessa, in violazione dell'art.5 CCNL 2016/2018 (informazione OS). Evidenzia l'istante che le diffide dalla stessa inviate, con la quale venivano rilevate incongruenze nella procedura di gara ed illogicità interne alla documentazione di gara, conducevano il dirigente in data 12/12/19 a sospendere l'attività dello sportello di ascolto e il 16/12/19 ad annullare in autotutela l'aggiudicazione assumendo, altresì, la sopravvenuta indisponibilità della dott.ssa Teruzzi ad espletare il servizio in prima persona come da calendario concordato, e nella medesima data emetteva un secondo avviso finalizzato a portare a conoscenza dei docenti interni la possibilità di candidarsi.

La controparte contesta la fondatezza di tali doglianze, così come emerge dalla comunicazione inviata al direttore dell'A.T. di Milano il 23/12/20 e il riscontro inviato alla federazione Gilda il 26/2/20 (doc.ti 4 e 5 conv.). In particolare la parte resistente evidenzia che con la determina n.258/19 il D.S. aveva voluto dare continuità al "servizio di ascolto" inaugurato nell'anno scolastico 2018/19 dal precedente dirigente, riproponendo il medesimo schema di avviso e prevedendo i medesimi requisiti di accesso alla selezione (diploma di laurea in psicologia di durata quinquennale, superamento dell'esame di Stato, iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi); che la mancata preventiva ricognizione interna, prevista dall'art.7, co.6, lett.b), D.L.vo 165/01, era giustificata: a) dalla particolarità della prestazione che richiedeva il conferimento a personale non docente non facente parte di alcun consiglio di classe a garanzia della terzietà e della tutela della privacy dei minori coinvolti, nonché per escludere difficoltà che alcuni alunni denunciano nel confidarsi con i propri insegnanti, b) le due insegnanti potenzialmente interessate al servizio in quanto su cattedra A018 -filosofia e scienze umane (Barbuto Angela e De Robio Sara) non avevano i requisiti di accesso, in quanto in possesso la prima del diploma di laurea in pedagogia e la seconda in sociologia. Pertanto, l'eventuale avviso al personale interno, oltre ad essere inutile, avrebbe causato solo una dilazione dei tempi della procedura di selezione e un differimento ingiustificato nell'erogazione del servizio. Rileva la parte resistente che la procedura veniva aggiudicata al Centro Terapia dell'Adolescenza scrl Onlus Cooperativa Sociale; che nella prima fase l'erogazione del servizio avveniva da parte della *counselor* Laura Sartorelli, del citato centro terapia, e accertato il protrarsi dell'impossibilità della dott.ssa Teruzzi ad eseguire personalmente la prestazione il dirigente provvedeva a sospendere il servizio con circolare n.210/19, ad annullare in autotutela la procedura e l'avviso di selezione e tutti i conseguenti atti amministrativi e ad emettere il 16/12/19 un nuovo avviso,



pubblicato sul sito Web alla sezione "amministrazione trasparente", avviso che andava deserto e la nuova procedura veniva aggiudicata alla dott.ssa Elena Jacono operativa dal 12/2/20.

Ebbene, dall'esame degli atti risulta che in data 22/10/19 nel verbale del collegio docenti la prof.ssa Barbuto esprimeva la propria disponibilità a ricoprire il ruolo oggetto dell'incarico menzionato, nonché le relative motivazioni (doc.20 ric.).

L'art.7, co.6, lett.b), D.L.vo 165/01 dispone "*l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno*". La finalità della norma è quella di determinare un risparmio di risorse economiche, oltre che una valorizzazione delle risorse già impiegate nella scuola. Nell'offerta formativa dell'Istituto si riferisce dello sportello di ascolto, ma non è previsto che questo debba essere assegnato ad un esperto esterno, né i requisiti di ammissione indicati nel bando predisposto autonomamente dal D.S. Ciaravolo. D'altronde, la parte resistente non ha indicato alcuna norma o atto amministrativo o altro che prevedesse quali requisiti tassativi quelli indicati nel bando (laurea in psicologia durata quinquennale, superamento dell'esame di Stato, iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi). La mancata preventiva informazione a tutti i docenti dell'incarico da assegnare costituisce condotta antisindacale, in quanto viola le prerogative dei lavoratori circa l'obbligo di informazione degli stessi. Aggiungasi che con il secondo avviso il dirigente scolastico non ha consentito la dovuta conoscenza da parte dei docenti interni, in quanto la presentazione delle candidature era possibile dal 16 al 20 dicembre e il bando veniva pubblicato sul sito il 16, ma solo in data 18 dicembre è stato portato a conoscenza dei docenti attraverso una circolare agli stessi indirizzata.

E)

Lamenta l'istante che nel tavolo di contrattazione del Piano Annuale d'istituto del 13/12/19 il D.S. dichiarava di avere il potere di scegliere unilateralmente (e senza concordare i criteri con i soggetti sindacali) a chi affidare le attività progettuali e i compiti di gestione organizzativa dell'Istituto; durante le trattative si rifiutava di consegnare la completa documentazione richiesta dalla prof.ssa Sacco (sia in cartaceo sia online), da cui evincersi l'esatta corrispondenza tra i compensi pecuniari e i soggetti beneficiari dei compensi, nonché di consentire alla predetta di poter esaminare con congruo anticipo e compiutamente la proposta del D.S., a corredo della quale mancavano: i progetti, i prospetti e i mansionari del personale ATA e Docente, le integrazioni dell'informazione preventiva sull'organico, l'analisi delle liquidazioni dei pagamenti per la sostituzione dei docenti assenti, una completa informazione riguardo alle figure dei responsabili dei progetti, delle commissioni, dei dipartimenti e all'impiego dei fondi FPI AA RR e dei contributi erogati dai genitori; le trattative venivano condotte senza il rispetto delle scadenze previste dal CCNL: avvio entro il 15 settembre dell'anno in corso, previa consegna della documentazione da analizzare e, dopo alcune riunioni di approfondimento, formalizzazione dell'accordo entro il 30 novembre successivo.



Replica la parte resistente che - quanto alla facoltà di scegliere unilateralmente (e senza concordare i criteri con i soggetti sindacali) a chi affidare le attività progettuali e i compiti di gestione organizzativa dell'Istituto - il D.S. si è conformato alla normativa vigente. In particolare: le funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF sono state oggetto di discussione e di individuazione del collegio dei docenti (art.33 CCNL 2006-2009) e successivamente nominate dal D.S.; i responsabili dei progetti sono stati individuati dal collegio dei docenti tra i promotori degli stessi, con conseguente esclusione di alcuna discrezionalità del D.S.; ai sensi dell'art.5, co.2, D.L.vo 165/01 l'individuazione dei soggetti cui affidare i compiti di gestione organizzativa è di esclusiva competenza del D.S. (organo gestionale). Inoltre, l'art.1, co.83, L.107/15 dispone che il D.S. può nell'ambito dell'organico dell'autonomia individuare fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico; nonostante l'assenza sul punto di alcun obbligo, il D.S. informava e discuteva l'organigramma di istituto per l'a.s. 2019/20 nel collegio docenti del 10/9/19, durante il quale la prof.ssa Barbuto poi TAS Gilda veniva nominata con atto datoriale referente alla dispersione ed al riorientamento (doc.2 conv.). Quanto al lamentato rifiuto di consegnare la documentazione richiesta dalla prof.ssa Sacco, sono rimaste incontestate le deduzioni di parte resistente sulle circostanze che la documentazione era stata già trasmessa via mail alla RSU ed alla TAS UIL il 2/11/19, che la RSU prof.ssa Molinari della CGIL si era offerta di girare la mail con l'allegato alla TAS Gilda prof.ssa Barbuto, adempimento eseguito (doc.ti 7 e 9 conv.); che il file inviato alla TAS Gilda il 2/11/19 riportava le informazioni relative all'anno scolastico precedente (2018/19) circa le somme erogate a favore dei lavoratori sul MOF (quindi anche FIS) e per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, quest'ultimi presentati con indicazione degli insegnanti referenti e contestualmente discussi e approvati all'unanimità dal collegio docenti del 22/10/19, mentre il giorno successivo il documento completo veniva diffuso via mail a tutti i docenti, compreso RSU, TAS UIL e la prof.ssa Barbuto che sarebbe diventata TAS Gilda diverse settimane dopo; che il TAS Gilda era già in possesso dell'elenco dei progetti, relativi all'a.s. 2019/20, con l'indicazione dei responsabili.

La valutazione complessiva dei fatti esposti nel presente paragrafo non indica elementi per ritenere il carattere antisindacale delle condotte censurate da Gilda Unams.

F)

Il sindacato ricorrente allega la non corretta conduzione delle riunioni relative alla contrattazione d'istituto a partire dalla riunione del 13/12/19. In particolare il D.S. ometteva la dovuta informazione alle OO.S., provvedeva alle convocazioni degli aggiornamenti di riunione e dell'assemblea del 20/12/19 violando l'art.8 CCNL 2016-2018. In particolare compiva irregolarità formali concernenti le convocazioni degli aggiornamenti di riunione disposti per il 16.12.19 e 17.01.20 (quest'ultima anticipata al 16.1.20), mentre per l'assemblea dei lavoratori convocata per il 20/12/19 non veniva rispettato il termine di 6 giorni di preavviso (art.23, co.7, CCNL 2016-2018),



impedendo così la possibilità di partecipazione ai lavoratori; durante le trattative del 13/12/19 il dirigente scolastico si rifiutava di consegnare la completa documentazione richiesta dalla prof.ssa Sacco (sia in cartaceo sia on line) da cui risultava l'esatta corrispondenza tra i compensi pecuniari e i soggetti beneficiari dei compensi, con conseguente violazione dell'art.6, co.2, CCNL comparto scuola.

L'omissione della dovuta informazione alle OO.SS. è un'allegazione generica.

Quanto agli aggiornamenti di riunione e dell'assemblea, fissati prima per una data e poi spostati, dalla lettura della difesa di controparte si può ragionevolmente ritenere che si sia trattato di meri disguidi. Infine, circa la lamentata violazione dell'art.6, co.2, CCNL comparto scuola, ove venivano indicate le materie per cui sussisteva un obbligo di informazione preventiva e successiva alle OO.SS., la parte resistente ha allegato che tali obblighi non esistono più, in quanto il CCNL 2016/18 ha completamente rivisto le relazioni sindacali, non prevedendo più l'obbligo di informazione sul piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale di cui all'art.6, co.2, lett.b) del vecchio contratto collettivo. Tale affermazione è rimasta incontestata.

Circa le lamentate convocazioni delle riunioni durante l'orario di lavoro, la parte resistente evidenzia che l'art.10, co.7, CCNQ 7/8/98 prevede che le riunioni normalmente devono svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e ove ciò non sia possibile va, comunque, garantito ai rappresentanti sindacali l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee. È rimasta incontestata l'allegazione della parte convenuta che la RSU ha dato la propria disponibilità a programmare riunioni preferibilmente durante l'orario di lavoro; che dato il numero (3 RSU e 2 TAS) non è facile riuscire a conciliare le esigenze di ciascuno, comunque le ore non lavorate delle TAS vengono coperte con l'organico dell'autonomia.

Quanto al mancato rispetto del termine di preavviso di almeno 6 giorni per la convocazione dell'assemblea sindacale, la parte convenuta rileva che si tratta di adempimento a carico dei promotori della riunione, nel caso in esame RSU, e non del D.S., il quale si è limitato ad accogliere la richiesta della RSU, così come non è un obbligo del predetto di informare le OO.SS. circa gli esiti delle assemblee dei lavoratori.

La valutazione complessiva di quanto esposto al presente paragrafo non indica elementi sufficienti per ritenere il carattere antisindacale dei comportamenti denunciati.

In conclusione va dichiarata l'antisindacalità delle condotte di cui ai precedenti capi A), B) e D).

Tra l'altro si osserva che il diritto di informazione riconosciuto e disciplinato dalla fonte collettiva è direttamente funzionale ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività sindacale, consentendo l'attuazione del modello partecipativo cui è improntato l'intero sistema delle relazioni sindacali. E' anzi da ritenere che il comportamento datoriale inottemperante agli obblighi di informazione previsti dal contratto collettivo a favore dei sindacati sia screditante nei confronti di questi



ultimi e si risolve in una radicale quanto ingiustificata estromissione del sindacato, traducendosi nel sostanziale disconoscimento del ruolo e della funzione di quest'ultimo, integrando pertanto un comportamento diretto ad impedire l'attività sindacale, legittimando di per sé la tutela ex art. 28 St. Lav., per la palese violazione del diritto di libertà ed attività sindacale.

L'eventuale mancanza di intenzionalità offensiva non ha rilevanza, essendo sufficiente che il comportamento denunciato leda oggettivamente gli interessi collettivi tutelati dalla norma.

Pertanto, quanto alla condotta antisindacale di cui al capo A) - con la quale il dirigente scolastico ha impedito durante l'assemblea sindacale dell'11/12/2019 la libera estrinsecazione del diritto dei lavoratori di riunirsi in termini di cui all'articolo otto contratto collettivo 2016 2018 - va disposto che sia consentito al sindacato Gilda di indire altra assemblea mediante le relative comunicazioni, senza che questa venga conteggiata nel monte ore da riconoscersi ai lavoratori, con conseguente ordine all'amministrazione di astenersi da ogni condotta che possa incidere sulla libera estrinsecazione delle prerogative sindacali dei lavoratori e della ricorrente;

quanto alla condotta di cui al capo B), consistita nell'inviare convocazioni attinenti alla contrattazione tra RSU/Dirigente Scolastico ad un indirizzo mail errato, non consentendo così alla ricorrente di esercitare effettivamente e in modo fattivo il proprio diritto partecipativo alla negoziazione, va ordinato all'amministrazione scolastica di formulare le comunicazioni alla ricorrente all'indirizzo corretto fgumilano@gilda-unams.it, nonché attivare una nuova convocazione di riunione per le OO.S. quale immediata prosecuzione della riunione del 13/12/19;

quanto alla condotta di cui al capo D) - consistita nell'attivare la procedura di selezione, affidamento e stipula, di contratti con esperti esterni, senza offrire ai docenti della Scuola una preventiva informazione al fine di consentire agli stessi di manifestare la propria disponibilità all'incarico in violazione della L.190/2012, incarico (servizio sportello di ascolto) poi assegnato alla risorsa esterna dott.ssa Teruzzi, nonché nell'emettere un secondo avviso che di fatto non consentiva la dovuta conoscenza da parte dei docenti interni - va ordinato al dirigente scolastico di annullare la determina in questione e riattivare una procedura rispettosa delle prescrizioni di legge; rigettare le altre domande di parte ricorrente.

In relazione alle condotte accertate come antisindacali, condotte da reprimere, va ordinata la pubblicazione del presente decreto nell'albo della istituzione scolastica per la durata di giorni 20.

Non può essere, invece, accolta la domanda di pubblicazione del decreto sui quotidiani a diffusione locale delle province di Monza-Brianza e Milano, essendo prevista, tale possibilità, solo per la sentenza penale di condanna emessa per la violazione dell'art.28 co.4 L.300/70.

La parziale reciproca soccombenza rende equa l'integrale compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

- dichiara il carattere antisindacale della condotta con la quale il dirigente scolastico ha impedito durante l'assemblea sindacale dell'11/12/19 la libera estrinsecazione del diritto dei lavoratori di riunirsi nei termini di cui all'art.28 CCNL 2016/2018 e dispone che sia consentito al sindacato Gilda di indire altra assemblea mediante le relative comunicazioni, senza che questa venga conteggiata nel monte ore da riconoscersi ai lavoratori, con conseguente ordine all'amministrazione di astenersi da ogni condotta che possa incidere sulla libera estrinsecazione delle prerogative sindacali dei lavoratori e della ricorrente;

- dichiara il carattere antisindacale della condotta consistita nell'inviare convocazioni attinenti alla contrattazione tra RSU/Dirigente Scolastico ad un indirizzo mail errato, non consentendo così alla sigla ricorrente di esercitare effettivamente e in modo fattivo il proprio diritto partecipativo alla negoziazione, e ordina all'amministrazione scolastica di formulare le comunicazioni alla O.S. all'indirizzo corretto fgumilano@gilda-unams.it, nonché attivare una nuova convocazione di riunione per le OO.SS. quale immediata prosecuzione della riunione del 13/12/19;

- dichiara il carattere antisindacale della condotta consistita nell'attivare la procedura di selezione, affido e stipula, di contratti con esperti esterni, senza offrire ai docenti della Scuola una preventiva informazione al fine di consentire agli stessi di manifestare la propria disponibilità all'incarico in violazione della L.190/2012, incarico poi assegnato alla risorsa esterna dott.ssa Teruzzi, nonché nell'emettere un secondo avviso che di fatto non consentiva la dovuta conoscenza da parte dei docenti interni; ordina al dirigente scolastico di annullare la determina in questione e riavviare una procedura rispettosa delle prescrizioni di legge;

- ordina la pubblicazione del presente decreto nell'Albo dell'istituzione scolastica per la durata di giorni 20;

rigetta le altre domande di parte ricorrente e compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite,

Monza, 5 ottobre 2020.

Il Giudice del Lavoro
Luisa Rotolo

